# Memoria Alleanza Per il Fotovoltaico in Italia

A.C. 3133 - *"Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche"*

L'Alleanza per il Fotovoltaico in Italia (di seguito l'"Alleanza") raggruppa 8 aziende leader nel settore dell'energia rinnovabile impegnate nello sviluppo, realizzazione e gestione di **impianti fotovoltaici utility-scale**. Con un portafoglio di 30 GW di energia solare in fase di autorizzazione, un valore complessivo di 20 miliardi di euro di investimenti e 3 miliardi destinati alla valorizzazione del territorio, l'Alleanza contribuisce in maniera significativa alla realizzazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC).

| Le aziende che compongono l'Alleanza | |
|---|---|
| Enfinity Global | PNE Italia |
| Ilos Energy | Renera |
| Ox2 | Solarig |
| Photolos | Vexuvo |

## 1. Osservazioni sull'Articolo 1 in materia di istruttorie ambientali

L'Alleanza per il Fotovoltaico **accoglie con favore l'impostazione dell'articolo 1,** che introduce alcune misure volte a razionalizzare e rafforzare le procedure di valutazione e autorizzazione ambientale.

In particolare, il comma 1, lettera a), **attribuisce alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC anche le verifiche di assoggettabilità a VIA** per i progetti la cui eventuale successiva valutazione di impatto ambientale è già affidata alla medesima Commissione, riconducendo così le diverse fasi dell'istruttoria a un unico organo tecnico. Si tratta di una misura che l'Alleanza considera coerente con l'esigenza di rendere le procedure ambientali più lineari e coordinate, ferma restando la **necessità di assicurare alle strutture competenti adeguate capacità istruttorie** rispetto ai procedimenti loro assegnati.

Quanto al **rimborso dei diritti di istruttoria in caso di ritardo**, il comma 1, lettere a) e b), interviene sul meccanismo che riconosce al proponente il rimborso della metà dei diritti corrisposti qualora non siano rispettati i termini per la conclusione dei procedimenti di VIA affidati alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC. L'Alleanza ritiene importante preservare la funzione di tale istituto, quale strumento di responsabilizzazione dell'amministrazione e di tutela della certezza dei tempi. La nuova modalità di **copertura dei rimborsi**, prevista nel limite di 5 milioni di euro annui a valere sui proventi delle tariffe corrisposte dai proponenti, **dovrà pertanto assicurare l'effettiva disponibilità delle risorse necessarie,** evitando che eventuali limiti finanziari ne compromettano l'applicazione.

Con riferimento all'**inclusione dell'autorizzazione paesaggistica nel Provvedimento Unico in materia Ambientale**, il comma 1, lettera c), precisa che, nei procedimenti di VIA statale nei quali sia stato richiesto il PUA, l'autorizzazione paesaggistica non debba essere nuovamente acquisita in conferenza di servizi qualora risulti già compresa nel concerto espresso dal competente Direttore generale del Ministero della Cultura. **La disposizione contribuisce a evitare la duplicazione di valutazioni già effettuate.** Tale principio dovrebbe tuttavia essere accompagnato da una **maggiore certezza dei tempi entro i quali le amministrazioni coinvolte sono chiamate a concorrere alla formazione del provvedimento finale**.

Nel complesso, le modifiche introdotte rappresentano un primo intervento utile, ma non affrontano alcune criticità che continuano a incidere sulla durata delle procedure di VIA, in particolare per i progetti relativi agli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Pertanto, l'Alleanza auspicherebbe che la Commissione Ambiente colga l'occasione dell'esame parlamentare del provvedimento per introdurre ulteriori misure di semplificazione. Di seguito si riportato di seguito due proposte che vanno in tale direzione.

## 2. Ulteriori proposte di semplificazione dei procedimenti ambientali

Alla luce di quanto sopra, l'Alleanza auspicherebbe che la Commissione Ambiente colga l'occasione dell'esame parlamentare del provvedimento per introdurre ulteriori misure di semplificazione.

Di seguito si riportato **due proposte emendative** che vanno in tale direzione, accompagnate da una spiegazione sintetica delle finalità.

### 2.1. Verifica preventiva della qualificazione dell'area come idonea

**Proposta emendativa:**

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 24, dopo il comma 4-bis, sono inseriti i seguenti:

> «4-ter. Il proponente ha facoltà di richiedere all'autorità competente la verifica della qualificazione dell'area interessata dal progetto come idonea ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, ovvero dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 limitatamente alle procedure alle quali continua ad applicarsi la disciplina previgente in forza dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 gennaio 2026, n. 4. La richiesta è corredata da un'asseverazione giurata di un tecnico abilitato, che dia conto

in maniera analitica della qualificazione dell'area. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, l'autorità competente, sentito il Ministero della Cultura qualora la qualificazione dell'area interessi profili di competenza del medesimo, si pronuncia sulla qualificazione dell'area come idonea. Decorso inutilmente tale termine, l'area si intende qualificata come idonea in conformità a quanto dichiarato nell'asseverazione giurata di cui al secondo periodo.»;

«4-quater. Le disposizioni di cui al comma 4-ter si applicano anche ai procedimenti di VIA relativi ai progetti di cui all'Allegato III alla Parte II del presente decreto. ».

**Relazione Illustrativa:**

La proposta normativa è finalizzata a riconoscere la facoltà al proponente di un progetto sottoposto a procedura di VIA, sia di competenza statale che regionale, di richiedere all'autorità competente, eventualmente sentito per i profili di competenza il Ministero della Cultura, una verifica preventiva sull'idoneità dell'area interessata dal progetto. La verifica si basa sulla disciplina vigente in materia di aree idonee (art. 11-bis del d.lgs. 190/2024) oppure, per i procedimenti ancora soggetti al regime previgente, sull'art. 20 del d.lgs. 199/2021. Si prevede che il proponente alleghi alla richiesta una dichiarazione giurata di un tecnico abilitato, che attesti l'idoneità dell'area.

Poter chiedere questa verifica in via preventiva permette di svincolarla dai tempi della procedura di VIA e di coordinarla con l'istruttoria che si svolge presso la competente Commissione tecnica per il rilascio del parere di compatibilità ambientale. Ne deriverebbero due effetti di semplificazione:

- si anticiperebbe un passaggio che nella prassi attuale viene affrontato dopo il parere di compatibilità ambientale e prima del provvedimento conclusivo, con un conseguente allungamento dei tempi complessivi del procedimento;
- si consentirebbe di individuare tempestivamente i casi in cui il parere del Ministero della Cultura, pur necessario, non è vincolante, così da poter procedere più rapidamente verso l'adozione del provvedimento finale.

In caso di inutile decorso dei termini, si prevede che l'area venga considerata idonea come contenuto dalla dichiarazione giurata del tecnico.

## 2.2. Silenzio endoprocedimentale nell'acquisizione del concerto del Ministero della Cultura

**Proposta emendativa:**

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Decorso il termine per l'acquisizione del concerto del Ministero della cultura di cui al primo periodo senza che il concerto sia stato acquisito, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17-bis, comma 2, primo periodo, e comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;
2. al comma 2, nel periodo successivo a quello inserito dal numero 1), le parole: «Nei casi di cui al precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al primo periodo»;
3. al comma 2-bis, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Decorso il termine per l'acquisizione del concerto del Ministero della cultura di cui al secondo periodo senza che il concerto sia stato acquisito, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17-bis, comma 2, primo periodo, e comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2, secondo periodo, e comma 2-bis, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotte, rispettivamente, dai numeri 1) e 3) della lettera b-bis) del comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata attivata la procedura per il superamento del dissenso di cui all'articolo 25, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per tali procedimenti, il competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta il provvedimento di VIA entro venti giorni dalla formazione del silenzio-assenso ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 2, primo periodo, e comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

**Relazione illustrativa:**

La proposta normativa è finalizzata a rendere più efficienti e certi i tempi dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale, intervenendo su una delle principali cause di rallentamento dell'iter autorizzativo dei progetti, in particolare di quelli relativi agli impianti alimentati da fonti rinnovabili: l'acquisizione del concerto del Ministero della cultura.

La proposta chiarisce che, qualora il concerto del Ministero della cultura non sia acquisito entro i termini previsti, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, con la conseguente formazione del "silenzio endoprocedimentale" o "orizzontale" una volta decorso inutilmente il termine previsto per l'espressione del concerto. L'intervento recepisce in questo modo un orientamento già affermatosi in giurisprudenza (cfr. ex multis, Consiglio di Stato 1615/2026 del 2 marzo 2026), anche con riferimento alle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi ambientali, paesaggistici e culturali, con l'obiettivo di evitare che la mancata espressione del concerto determini un prolungato arresto del procedimento.

La disposizione non andrebbe a modificare le competenze delle amministrazioni coinvolte né i termini previsti per l'espressione del concerto, ma si limiterebbe a chiarire che, in caso di inutile decorso degli stessi, operi il meccanismo del silenzio orizzontale già previsto nei rapporti tra amministrazioni dall'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990. In questo modo si intende favorire una maggiore certezza delle tempistiche procedimentali e ridurre i ritardi nella conclusione delle procedure di VIA.

La disciplina è estesa anche ai procedimenti già in corso per i quali, alla data di entrata in vigore della disposizione, sia stata attivata la procedura di superamento del dissenso prevista dall'articolo 25, comma 2-quinquies, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per tali procedimenti è previsto che il competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adotti il provvedimento di VIA entro venti giorni dalla formazione del silenzio "orizzontale", consentendo così alla nuova disciplina di contribuire anche allo sblocco dei procedimenti già pendenti.